





Liceo Scientifico Statale "Raffaele Lombardi Satriani" Sede centrale -Liceo Scientifico Petilia Policastro sedi staccate: Liceo linguistico -Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca Liceo Scientifico Statale di Cotronei

Via Garibaldi 88837 Petilia Policastro (tel.0962-431345 fax 0962-433146) Cod. mecc. KRPS02000Q - P.Iva 81007770795 e-mail krps02000q@istruzione.it PEC krps02000q@pec.istruzione.it

Approvato con delibera

n. 6 del Consiglio di Istituto del 11/09/2020

REGOLAMENTO D'ISTITUTO:

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

a.s. 2020/2021

DIRITTI E DOVERI

Art. 1.

La scuola riconosce e fa proprie le indicazioni presenti nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98 e modifiche DPR 21 novembre 2007, n.235) per quanto riguarda sia i diritti sia i doveri degli studenti.

Art. 2.

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di accoglienza e di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Art. 3.

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 4.

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano triennale dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti). Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti che potranno essere esposti nelle apposite bacheche all'ingresso dei locali. Eventuali altre modalità di distribuzione del materiale informativo dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico

Art. 5.

Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alla vita dell'istituto attraverso la conoscenza:

✓ del presente Regolamento e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- ✓ dei criteri di valutazione e correzione;
- ✓ dei tempi di consegna dell'esito delle verifiche scritte, orali e grafiche;
- ✓ delle modalità di recupero;
- ✓ dell'esistenza di percorsi individualizzati di apprendimento per gli studenti disabili autorizzati alla frequenza.

Art. 6.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre quindici giorni (lavorativi) dalla data della prova. Gli alunni che in tale data risultassero assenti hanno comunque diritto ad avere conoscenza dell'esito della propria prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola, in relazione alle risorse finanziarie e professionali di cui dispone, garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 7.

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal regolamento di cui all'art 59 e nel rispetto della normativa vigente. Gli studenti sono tenuti a mantenere durante tutta la permanenza a scuola un contegno decoroso e consono alla dignità della persona umana. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti stessi ed alla vigilanza di tutti gli operatori scolastici, che sono obbligati a segnalare eventuali mancanze al Dirigente Scolastico.

Art. 8.

Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività didattiche, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 9. (orari e ingresso)

L'ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e comunque solo dopo il suono della prima campanella. In caso di pioggia gli alunni potranno entrare nell'atrio della scuola in attesa del suono della campanella di entrata. Gli insegnanti della prima ora dovranno trovarsi 5 minuti prima in classe ad attendere gli alunni.

Art. 10.

Gli studenti si recheranno nelle aule seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, evitando di sostare nel cortile antistante l'edificio scolastico e nei corridoi, dopo il suono della campanella mantenendo un adeguato tono di voce lungo le scale e nei corridoi, un comportamento educato rispettoso nei confronti di tutti.

Art. 11

Alunni e genitori sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei rispettivi plessi, secondo l'orario di funzionamento.

Art. 12 (vigilanza sugli alunni)

- ✓ Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.
- ✓ Durante i cambi d'ora gli studenti devono rimanere in classe.
- ✓ I docenti sono tenuti a rispettare l'orario di inizio e di termine delle singole ore di lezione e a raggiungere la classe della lezione successiva nel minor tempo possibile.
- ✓ Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni.
- ✓ All'inizio e al termine delle lezioni, ingresso e l'uscita degli alunni avvengono ordinatamente con la vigilanza del personale docente di turno.
- ✓ Il compito di vigilanza durante il trasferimento scuola-palestra e viceversa è affidato ai docenti di Educazione Fisica, i quali, in caso di presenza di alunni diversamente abili, potranno essere affiancati da un collaboratore scolastico.

FREQUENZA

Art.13 (ritardi ed uscite anticipate)

✓ L'ingresso a scuola è ammesso anche entro i 10 minuti dall'inizio delle lezioni a discrezione dell'insegnante della prima ora e/o del D.S. o suo delegato ponendo una R sul registro. Sarà fatta annotazione sul registro di classe dell'ingresso in ritardo con permesso e dell'ora in cui è avvenuto.

- ✓ Non potranno, nel corso dell'intero anno scolastico, essere concessi più di 10 permessi di ingresso alla seconda ora. Superato tale limite, gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.
- ✓ Le uscite anticipate individuali devono essere autorizzate dal Dirigente o dal delegato, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori o degli alunni maggiorenni.
- ✓ I minorenni potranno, se autorizzati, uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.
- ✓ L'uscita eventualmente autorizzata dovrà essere annotata sul registro di classe. Nel corso dell'anno scolastico non si possono concedere più di 5 permessi di uscita a quadrimestre. Oltre questi potranno essere autorizzati solo casi eccezionali prospettati personalmente da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.
- ✓ E' concessa all'alunno l'uscita anticipata per improvviso malessere, se prelevato da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale. In caso di gravità sarà richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico.
- ✓ In particolari occasioni, in cui si può verificare l'impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli alunni, il Dirigente o un suo delegato può consentire l'uscita anticipata degli studenti, previo avviso alle famiglie e annotazione sul registro almeno un giorno prima.

Art.14 (assenze)

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di classe e sul Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero totale di ore di assenza dello studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze, valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Monte ore annuale di: esempio di ore 30 settimanali X 33 settimane = 990 ore annuali; il 25% di assenze Sarà pari a 990 x $\frac{3}{4}$ = 742 ore totali necessarie per essere scrutinati; quindi non bisogna superare 248 ore, fatte salve le deroghe. Monte ore annuale di: esempio di ore 27 settimanali X 33 settimane = 891 ore annuali; il 25% di assenze Sarà pari a 891 x $\frac{3}{4}$ = 668 ore totali necessarie per essere scrutinati; quindi non bisogna superare 223 ore, fatte salve le deroghe.

In generale, la regolarità della frequenza sarà considerata per tutti gli studenti elemento significativo nella formulazione del giudizio finale ivi compresa l'attribuzione del credito scolastico e del voto di comportamento.

Art.15 (assenze e deroghe)

Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- ✓ entrate in ritardo;
- ✓ uscite in anticipo;
- ✓ assenze per malattia;
- ✓ assenze per motivi familiari,
- ✓ astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'Istituto;
- ✓ non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- ✓ non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono computate come ore di assenza:

- ✓ la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (ad es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- ✓ la partecipazione a test d'ingresso universitario con certificato di presenza, incluso il viaggio, se distante la sede del test;
- ✓ partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

TIPOLOGIE DI ASSENZE AMMESSE ALLA DEROGA

- ✓ Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione;
- ✓ assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato attestante la gravita della patologia;
- ✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988, che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ✓ gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- ✓ assenze e/o entrate posticipate/uscite anticipate per:
 - gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
 - terapie continuative per gravi patologie;
 - analisi mediche certificate;
 - donazione di sangue;
 - disservizio trasporti;
 - entrate ed uscite disposte del Dirigente Scolastico in casi particolari.

 ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale" (nota Miur 30625 del 6 novembre 2019).

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro.

La documentazione deve essere debitamente protocollata e una copia consegnata al coordinatore di classe.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art.16

All'inizio del curriculum scolastico ad ogni studente verrà consegnato un numero di codice personale per l'accesso telematico ai dati personali e per i servizi didattici (registro elettronico). La scuola s'impegna a garantire il tempestivo aggiornamento dei dati presenti nel registro elettronico di classe, allo scopo di consentire ai genitori la consultazione telematica delle informazioni riservate e relative all'andamento didattico-disciplinare del/la proprio/a figlio/a. Notizie che interessino le iniziative promosse dalla scuola, inerenti la sua organizzazione e l'offerta formativa, saranno consultabili nel sito internet della stessa

Art.17

I docenti sono disponibili per comunicazioni sul profitto e sul comportamento nel giorno e nell'ora stabiliti dagli stessi. (ora di ricevimento). I genitori dovranno concordare con il docente l'incontro prefissato.

Art.18

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti ricevimenti pomeridiani con la presenza di tutti i docenti in date programmate nel piano delle attività. (colloqui con i genitori).

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Art.19

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 249/98 e successive modifiche lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

Art.20

All'inizio dell'anno scolastico i docenti comunicano alla classe i criteri di valutazione, che si ispirano a criteri di oggettività, equità ed imparzialità. Ogni docente comunica esplicitamente quali prove costituiscano elemento di valutazione.

Art.21

La consegna alla classe delle prove scritte, corrette e valutate, è effettuata entro i quindici giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova stessa.

Art.22

Il docente ha il dovere di riportare, tempestivamente e fedelmente, sul registro elettronico tutti gli esiti delle prove, sia scritte sia orali.

Art.23

Gli originali delle prove scritte, una volta che le prove siano state corrette e valutate, costituiscono a tutti gli effetti atto amministrativo. Chiunque ne abbia diritto ha accesso alle prove scritte, archiviate presso l'Istituto, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni.